



Comune di Torreglia

Provincia di Padova

regolamento

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITA'
AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 Aprile 2026



SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale	3
Art. 3 - Definizione di prodotto tipico locale	4
Art. 4 – Istituzione della De.Co.	4
Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co. e tipologie di prodotti iscrivibili	4
Art. 6 - Logo De.Co.	5
Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali	5
Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.....	6
Art. 9 - Commissione comunale per la De.Co.	7
Art. 10 - Utilizzo della De.Co. e del relativo logo	7
Art. 11 - Controlli e sanzioni.....	8
Art. 12 - Struttura organizzativa competente.....	9
Art. 13 - Iniziative comunali	9
Art. 14 - Norme finali	9

Comune di Torreglia

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e gastronomiche tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Torreglia.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche del territorio comunale, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Torreglia, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni agro-alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Torreglia intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Torreglia, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative e realizza attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni tradizionali) e preparazioni gastronomiche locali che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
 - b) della promozione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti, come individuati al punto precedente, e delle attività culturali ad esse connesse, che per il loro significato culturale e tradizionale siano ritenuti meritevoli di riconoscimento;
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

Comune di Torreglia

d) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 - Definizione di prodotto tipico locale

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per “prodotto tipico locale” un prodotto agroalimentare, oppure una sua fase di lavorazione o trasformazione, ovvero una preparazione gastronomica, quando soddisfi alcuni criteri fondamentali, tutti legati al forte radicamento nel territorio comunale.

In particolare il “prodotto tipico locale” deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) **legame storico e tradizionale:** il prodotto deve essere parte integrante della tradizione locale, documentata nel tempo;
 - b) **identità territoriale:** il prodotto deve essere strettamente associato al Comune, al punto da rappresentarne un elemento identitario (ad esempio un piatto tipico, una coltivazione locale ecc.);
 - c) **specificità produttiva:** il prodotto deve avere caratteristiche distintive rispetto ad altri simili, derivanti da materie prime locali, o metodi tradizionali di produzione/preparazione locali, oppure condizioni ambientali proprie del territorio;
 - d) **continuità nel tempo:** la produzione o la lavorazione deve essere stata praticata in modo continuativo o comunque consolidato nel tempo.
2. Ai fini del presente regolamento i termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. È istituita la De.Co. “Denominazione Comunale”, per attestare la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Torreglia.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte delle tradizioni e della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. Con la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto.

4. La De.Co., come anche il relativo logo all'uopo creato, sono di esclusiva proprietà del Comune di Torreglia. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.Co. e tipologie di prodotti iscrivibili

1. Viene istituito presso l'Ufficio Segreteria del Comune un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.. Con l'iscrizione nel registro, il Comune di Torreglia attesta la tipicità del prodotto, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Comune di Torreglia

2. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.Co. ed una dove vengono annotate le imprese che, per ciascuno prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il Marchio De.Co..
3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. Possono essere iscritti prodotti appartenenti a diverse categorie agroalimentari e gastronomiche, quali, a titolo meramente esemplificativo, carni, formaggi, prodotti vegetali, prodotti da forno, piatti tradizionali, bevande e altre preparazioni tipiche.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al precedente paragrafo, nell'ambito del Comune di Torreglia, anche se non vi hanno la sede legale.
6. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 il Comune adotta un proprio logo all'uopo creato al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co..
2. Tale logo sarà approvato con delibera di Giunta Comunale e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti, lavorati o trasformati secondo procedure tipiche locali, nell'ambito del territorio del Comune di Torreglia ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, come meglio specificato nell'art. 3 del presente regolamento.
2. Inoltre deve essere rispettata la vigente normativa comunitaria, statale e regionale, prescritta in relazione nelle diverse fasi di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione del prodotto, in particolare:
 - a) devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari;
 - b) per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co.,

Comune di Torreglia

devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, nonché le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari;

c) per i prodotti di origine animale, sia freschi che trasformati (carni, latticini, uova, miele, ecc.), devono essere rispettate tutte le norme igienico-sanitarie vigenti, inclusi i requisiti di sicurezza alimentare, tracciabilità e benessere animale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;

d) in nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi, se non altro, dall'ambito della tradizione locale.

3. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e, d'ufficio, anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto tipico locale, nonché a dimostrarne le necessarie caratteristiche di storicità, territorialità, specificità e continuità nel tempo, e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 9.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato, ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero un disciplinare di produzione o di lavorazione tipica dello stesso.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione o lavorazione tipica dei singoli prodotti.

7. A seguito provvedimento della giunta comunale che approva l'iscrizione di un prodotto nel registro De.Co. e del relativo disciplinare, l'iscrizione delle imprese nello stesso registro, verrà disposta con atto dirigenziale, previo parere tecnico della Commissione.

8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa del prodotto o del disciplinare di produzione ovvero lavorazione del prodotto e il modello del logo.

9. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di

Comune di Torreglia

bollo a cui è assoggettata la domanda.

Art. 9 - Commissione comunale per la De.Co.

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dallo stesso, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto. Inoltre ne fanno parte:

-n.1 esperto del settore agro-alimentare;

-n.1 esperto del settore gastronomico locale/rappresentante degli operatori in forma singola o associata.

2. Funge da segretario il responsabile comunale del settore competente o un suo delegato.

3. A supporto del lavoro della commissione in considerazione della vastità dei prodotti da valutare, su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare, di volta in volta, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione esamina le segnalazioni per l'iscrizione di un prodotto nel registro De.Co. e, ultimata l'istruttoria, trasmette le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione ovvero lavorazione dei singoli prodotti, proposti dalla Commissione, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

5. La Commissione, inoltre, fornisce il proprio parere tecnico sulla conformità alle schede identificative o disciplinari tecnici dei prodotti De.Co. delle domande di iscrizione delle imprese nello stesso registro.

6. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. 267/2000.

7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

8. La Commissione viene convocata in presenza di domande di iscrizione nel Registro De.Co., ovvero ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, con avvisi scritti o mediante posta elettronica, da recapitare almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della riunione. La Commissione si riunisce presso la sede municipale del Comune di Torreglia. E' tuttavia consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione anche con modalità telematica, mediante collegamento cosiddetto "a distanza" audio o video, senza la necessaria contestuale compresenza fisica di tutti o di alcuno dei componenti presso la sede comunale. Detta modalità deve essere tale da assicurare la possibilità di accertare l'identità dei soggetti che intervengono. La partecipazione telematica di un singolo componente ovvero dello svolgimento da remoto dell'intera seduta, deve risultare dal verbale.

9. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 - Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della denominazione "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui

Comune di Torreglia

esprese valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co..
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
6. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

1. Qualsiasi utilizzo improprio o abusivo del logo sarà perseguito dal Comune di Torreglia nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. Il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle eventuali norme contenute nei disciplinari, è affidato al responsabile competente, con il supporto della Commissione e di eventuali esperti incaricati.
3. Costituiscono causa di revoca del riconoscimento De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione, le seguenti circostanze:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione o lavorazione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o, in generale, delle disposizioni del presente regolamento, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro i termini stabiliti dal Comune;
 - b) il rifiuto, da parte dell'impresa, di consentire i controlli o di fornire la documentazione richiesta nell'ambito delle verifiche sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
 - d) l'utilizzo difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune e formalmente contestato, senza che l'utilizzatore provveda ad adeguarsi;
 - e) gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie o accertate frodi alimentari.
4. Qualora, anche a seguito di segnalazioni da parte di terzi, vengano rilevate e documentate violazioni del presente regolamento da parte di un utilizzatore del logo, il Comune procede, previa contestazione scritta, alla sospensione o alla revoca del diritto di utilizzo del logo De.Co, mediante apposito provvedimento adottato previo parere motivato della Commissione comunale De.Co.
5. Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto il provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento De.Co. non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento del danno.



Comune di Torreglia

Art. 12 - Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area I Affari Generali e Servizi alla Persona.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 - Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune, ai fini della diffusione della De.Co., promuove forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso le modalità previste dalla vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 14 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.